

AREA SOCIALE E CULTURALE - SETTORE WELFARE E SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

(approvato con determinazione R.G. n. 6 del 15 .01.2021)

Visti i decreti emessi dal Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti (M.I.T.) di concerto con il Ministero Economia e Finanze (M.E.F.)

- **Decreto 31 agosto 2013 n.102**, art.6 comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 che istituisce il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- **Decreto 14 maggio 2014 n. 202** che fissa, tra l'altro, i criteri di accesso ai contributi ed i requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere;
- **Decreto 30 marzo 2016,** che individua i Comuni destinatari dei contributi in linea con le programmazioni regionali;
- Decreto 23 dicembre 2019, che ripartisce tra le regioni la disponibilità del Fondo per l'anno 2019; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.1731 del 22/11/2016 recante linee guida e disposizioni per l'individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo per morosità incolpevole; Vista la Determinazione Dirigenziale n.132 del 29.05.2020 di riparto del fondo stanziato dalla Regione Puglia per l'anno 2019 al Comune di Copertino da destinare agli inquilini morosi incolpevoli;

SI RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare **domanda per** ottenere un contributo volto a **ridurre la morosità incolpevole**.

Art. 1 Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti nel Comune di Copertino che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- **1. Richiedente con cittadinanza italiana,** di un paese dell'Unione Europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
- **2. Titolarità di un contratto di locazione** di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato e residenza nell'alloggio sito in Copertino e oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno, con esclusione delle unità immobiliari di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3. Destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- **4.** Possesso di un reddito I.S.E non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE anno 2020 non superiore ad € 26.000,00;
- **5. Richiedente e ciascun componente** del nucleo familiare **non titolare** di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel territorio nazionale di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo;
- 6. Situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:
- a) perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- **e)cessazioni di attività** libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

f) sopravvenuta malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali (da dimostrare con idonea documentazione);

g) Richiedente e componenti del nucleo non titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza (Decreto Legge n.4/2019.

Ai sensi della L.R. 15 novembre 2017 n. 45, art.6, comma 4, lett.b) possono presentare domanda di partecipazione al bando **i coniugi separati o divorziati** che versano in condizioni di disagio economico, ovvero, che abbiamo i seguenti requisiti:

- avere residenza in Puglia da almeno cinque anni
- **disporre di un reddito inferiore o pari** al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinato da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge,
- avere a carico figli minori o figli non autosufficienti (Legge n. 104 del 5.02.1992).

Art. 2 Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- A) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- B) **copia dell'intimazione di sfratto per morosità** con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- C) copia dichiarazione dei redditi da cui risulti un reddito derivante da regolare attività lavorativa, (dichiarazione ISE o ISEE in corso di validità ovvero anno 2020);
- D) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 6;
- E) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, in relazione alla situazione che ricorre (allegato B o allegato C al presente avviso pubblico).

Art. 3 Termini e Modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati al presente bando, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda al Comune, entro il termine perentorio del 26/01/2021, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito istituzionale: www.comune.copertino.le.it.

Le domande spedite a mezzo posta, Pec o consegnate a mano, dovranno pervenire al protocollo generale di questo Comune entro e non oltre il predetto termine perentorio. Le domande presentate oltre detta data saranno ritenute inammissibili e quindi, escluse. A tali fini farà fede il protocollo del Comune o, se spedite a mezzo del servizio Postale, il timbro di spedizione.

I cittadini che hanno difficoltà nella presentazione della domanda possono rivolgersi al Settore Servizi Sociali del Comune (Via Ten. Colaci – palazzo ex ONMI) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 9,30 alle h.13,30, il giovedì dalle h. 16,00 alle h.18,00, utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0832 933131 oppure: cell. 339 2900616 – 339 2900165 – 339 2900606 – 339 2900199 – 339 2900660

Art. 4 Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
preferenziale per la concessione del contributo, la presenza all'interno del nucleo familiare di
almeno un componente che sia:
□ ultrasettantenne,
□ ovvero minore,
□ ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,
□ ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un
progetto assistenziale individuale.

possesso dei requisiti e criteri previsti dal D.M. 14/05/2014. In particolare, costituisce criterio

Art. 5 Ammontare e destinazione del contributo

L'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare la somma di € 12.000,00. I contributi sono destinati a:

- a) fino a un massimo di **8.000,00 euro**, per sanare la morosità incolpevole accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) **fino a un massimo di 6.000,00 euro** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) per assicurare il versamento del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.

Verranno riconosciuti contributi fino all'esaurimento della somma stanziata dalla Regione Puglia e solo in presenza di tutti i requisiti richiesti ed opportunamente documentati. Sarà predisposta una graduatoria con indicazione dell'importo assegnato.

L'Amministrazione Comunale si riserva, qualora dalle risultanze del presente bando si rilevasse necessità di importi finanziari superiori a quelli messi a disposizione dalla Regione, di ridurre in proporzione il contributo da assegnare agli aventi diritto rimanendo nei limiti delle risorse disponibili.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.

Art. 6 Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.

In assenza di istanze per il sostegno alla morosità incolpevole l'Amministrazione Comunale si riserva di destinare la somma stanziata dalla Regione con A.D. n. n.132 del 29.05.2020 indicata in narrativa, per il sostegno ai canoni di locazione per l'annualità 2019.

Art. 7 Controlli

Ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati controlli per la verifica delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni mendaci, il richiedente decadrà dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere controlli agli organi di polizia tributaria, o di concerto con le Autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), anche mediante indagini a campione.

Il trattamento dei dati personali è svolto per finalità istituzionali nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n.196/2003. Responsabile del procedimento è la responsabile del Settore dott.ssa Antonietta Vantaggiato.